



STATUTO DELLA FONDAZIONE



ALLEGATO SUB "A" AL REP. 78919/20164

STATUTO DELLA FONDAZIONE

Art. 1 Costituzione e denominazione

1.1. E' costituita una Fondazione con la denominazione di

"FONDAZIONE PER IL RIFORMISMO NEL FRIULI VENEZIA GIULIA".

1.2. La Fondazione non ha scopo di lucro

1.3. La Fondazione opera nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

1.4. La Fondazione ha sede legale in Trieste. Potranno essere aperti uffici operativi in altri luoghi della Regione.

L'indirizzo della sede è determinato dal Consiglio di Indirizzo.

Art. 2 Finalità della Fondazione

2.1. La Fondazione ha come finalità la promozione di attività volte allo studio, alla ricerca, alla formazione, all'innovazione della politica, e si riconosce nei valori della sinistra riformista italiana ed europea.

2.2. La Fondazione, nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali:

a) intraprende iniziative volte a promuovere il pensiero, la cultura e l'azione politica della sinistra riformista italiana ed europea;

b) favorisce l'incontro fra tutti coloro che possano fornire supporto di idee ed ogni altro contributo e sostegno alle at-

tività della Fondazione;

c) può promuovere, progettare ed organizzare, anche su commessa o sulla base di appositi finanziamenti, attività formative, corsi, convegni e seminari nelle discipline di sua competenza, sia in via diretta sia a mezzo di enti, strutture e organismi pubblici o privati ai quali può aderire;

d) può promuovere pubblicazioni e iniziative editoriali di qualsiasi tipo e natura attinenti lo scopo della Fondazione;

e) promuove la raccolta di fondi e la richiesta di contributi, pubblici e privati, da destinare agli scopi della Fondazione.

2.3. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse meramente strumentali, connesse od accessorie.

Art. 3 Attività strumentali, accessorie e connesse

3.1 Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

a) stipulare tutti gli atti o i contratti, tra cui, senza esclusione di altri, mutui, finanziamenti di qualsivoglia natura e tipologia, anche atipica, compravendite di proprietà mobiliari e immobiliari, acquisti di diritti reali su beni immobili, convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerati necessari e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, lo-

catrice o comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività di propria competenza;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione del dibattito politico e dello sviluppo culturale e civile della società;

e) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo.

Art. 4 Patrimonio e proventi

4.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili, effettuati dai Fondatori;

- da elargizioni fatte da altri enti, pubblici o privati, o da donazioni o disposizioni testamentarie fatte da persone fisiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dai beni, mobili ed immobili, che sono pervenuti e/o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;

- dalle somme delle rendite non utilizzate e dai proventi delle attività proprie che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;

- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 5 Fondo di gestione

5.1. Il fondo di gestione, per l'adempimento dei compiti della Fondazione, è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, che non siano espressamente destinate al patrimonio;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie o elargizioni che provengano alla Fondazione da enti o privati interessati ai suoi fini, che non siano espressamente destinate al patrimonio;

- dai contributi da chiunque provenienti e destinati all'attività della fondazione o finalizzate a specifiche iniziative;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strutturali e connesse e da ogni altra entrata di qualsivoglia tipologia e natura, che non siano espressamente destinate a patrimonio.

5.2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

5.3. Non sarà disposta - sotto qualsiasi forma - la distribuzione di utili.

Art. 6 Fondatori

6.1. Fondatori sono:

Democratici di Sinistra - Federazione di Pordenone

Democratici di Sinistra - Federazione di Trieste

Democratici di Sinistra - Federazione di Udine

Democratici di Sinistra - Unione Regionale del Friuli Venezia
Giulia.

In caso di estinzione per scioglimento dei suddetti fondato-
ri, le prerogative, le incombenze e le funzioni riservate ai
fondatori dal presente statuto saranno svolte dall'Assemblea
Regionale del Partito Democratico.

Art. 7 Sostenitori ed Aderenti

7.1 Possono assumere la qualifica di "Sostenitori": enti, am-
ministrazioni pubbliche, persone giuridiche, fisiche, singole
o associate, che, condividendo le finalità della Fondazione,
partecipano alla realizzazione dei suoi scopi mediante con-
tributi in denaro o beni, materiali o immateriali, in misura
non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Con-
siglio di Amministrazione della Fondazione.

7.2 Possono assumere la qualifica di "Aderenti": enti, ammi-
nistrazioni pubbliche, persone giuridiche, fisiche, singole o
associate, che contribuiscono, in via non continuativa, agli
scopi della Fondazione in conformità a quanto deliberato di
anno in anno dal Consiglio di Amministrazione della Fondazio-
ne.

7.3 I "Sostenitori" e gli "Aderenti" sono ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione. Qualora entro 90 giorni di calendario dalla domanda di ammissione il Consiglio di Amministrazione non si sia pronunciato la domanda deve considerarsi rigettata.

7.4 La qualifica di "Sostenitore" e di "Aderente" permane per il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

7.5 I "Sostenitori" e gli "Aderenti" nell'ambito di assemblee riservate alle specifiche categorie, potranno nominare uno o più consiglieri in conformità a quanto sarà deliberato dal Consiglio di Indirizzo. Le assemblee saranno convocate dal Presidente della Fondazione e delibereranno validamente, a maggioranza semplice, indipendentemente dal numero dei soci presenti.

7.6 Almeno una volta all'anno il Presidente della Fondazione convoca l'assemblea dei "Sostenitori" e l'assemblea degli "Aderenti" (anche congiuntamente) al fine di fornire informazioni sull'attività della Fondazione.

Art.8 Organi

8.1 Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Indirizzo;
- b. il Presidente del Consiglio di Indirizzo;
- c. il Consiglio di Amministrazione;
- d. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

e. il Collegio dei Revisori dei Conti;

f. il Comitato Scientifico;

g. il Direttore Generale.

Art. 9 Il Consiglio di Indirizzo

9.1. Il Consiglio di Indirizzo svolge compiti di programmazione, indirizzo ed individuazione degli obiettivi fondamentali delle attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari. A tal fine cura entro il 30/9 (trenta settembre) di ogni anno una relazione programmatica sugli obiettivi fondamentali per l'anno successivo, che trasmette al Consiglio di Amministrazione.

9.2. Il Consiglio di Indirizzo si compone di 3 (tre) membri ognuno dei quali nominati da ciascun fondatore.

Essi durano in carica a vita, o per il periodo di tempo indicato al momento della loro nomina.

9.3 In caso di morte, incapacità, dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di una delle persone fisiche di cui al punto 9.2, gli altri Consiglieri di Indirizzo in carica procederanno entro 60 (sessanta) giorni alla cooptazione di un nuovo Consigliere di Indirizzo - che rappresenti lo stesso ambito territoriale del sostituito - che, resterà a sua volta in carica a vita o comunque fino alla scadenza del mandato dei consiglieri cooptanti.

9.4 L'esclusione di un Consigliere di Indirizzo, quando sia ritenuto non possa validamente operare per le finalità della

Fondazione, può essere deliberata con il voto unanime espresso degli altri Consiglieri in carica. L'esclusione sarà validamente operante a far tempo dalla data della delibera.

9.5. Il Consiglio di Indirizzo ha il compito di:

a) eleggere, ogni tre esercizi, i membri del Consiglio di Amministrazione, dopo averne fissato il numero, anche designandone il Presidente e il Vice Presidente, riservandosi il diritto di revoca anche non motivata;

b) nominare il Presidente del Consiglio di Indirizzo;

c) nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

d) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;

e) deliberare le modifiche dello Statuto della Fondazione;

f) approvare il Bilancio che sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

g) controllare la congruità dell'operato del Consiglio di Amministrazione con lo Statuto e la relazione programmatica del Consiglio di Indirizzo;

h) autorizzare il Consiglio di Amministrazione alla vendita e all'acquisto di beni immobili e/o di partecipazioni societarie, nonché alla contrazione di mutui e/o finanziamenti di valore eccedente € 100.000,00 (Euro centomila);

i) determina l'istituzione o la soppressione di uffici operativi, oltre alla sede, in altri luoghi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

9.6. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono tenute almeno due volte all'anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno due dei membri, nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione, comunque nell'ambito territoriale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

9.7. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Indirizzo mediante lettera raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo equipollente, da recapitarsi a ciascun componente almeno otto giorni di calendario prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. In casi di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, telefax o e-mail inviato con tre giorni di preavviso.

9.8. Il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza dei suoi componenti salvo che per le deliberazioni di modifiche statutarie per le quali è necessaria l'unanimità.

9.9. Delle adunanze del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario, di volta in volta nominato a maggioranza, tra gli intervenuti.

Art. 10 Il Presidente del Consiglio di Indirizzo

10.1. Il Presidente del Consiglio di Indirizzo è designato, fatto salvo per il primo mandato per il quale è nominato dai

Fondatori, dal Consiglio di Indirizzo fra i suoi membri e lo presiede.

10.2 Il Presidente del Consiglio di Indirizzo, inoltre:

- a) redige annualmente una relazione sull'attività della Fondazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo e da comunicare al Consiglio d'Amministrazione;
- b) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- c) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi.

Art. 11 Il Consiglio di Amministrazione

11.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, secondo quanto fissato dal Consiglio di Indirizzo, da tre a sette membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente. Salvo i primi, nominati nell'atto costitutivo, i componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dal Consiglio di Indirizzo. Vi è incompatibilità fra la carica di componente del Consiglio di Indirizzo e di componente del Consiglio di Amministrazione.

11.2. I Consiglieri di Amministrazione restano in carica tre esercizi, salvo revoca anche non motivata da parte del Consiglio di Indirizzo, e possono essere riconfermati dopo la scadenza del mandato.

11.3. In caso di morte, incapacità, dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di Ammini-

strazione, il Consiglio di Indirizzo, tempestivamente convocato dal Presidente del Consiglio di Indirizzo, procederà, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla sua sostituzione.

11.4. Il Consiglio di Amministrazione salvo quanto riservato al Consiglio di Indirizzo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

a) approva la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione sull'attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo, anche tenendo conto della relazione programmatica del Consiglio d'Indirizzo;

b) nomina il Direttore Generale ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto;

c) predispone il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;

d) approva il regolamento della Fondazione, secondo le direttive del Consiglio di Indirizzo;

e) delibera sui contratti da stipulare nell'interesse della Fondazione e sulle liti attive e passive, delegando il Presidente del Consiglio di Amministrazione all'esercizio dei relativi adempimenti;

f) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, delegando il Presidente all'esercizio dei relativi adempimenti;

g) predispone e attua i programmi di lavoro e di intervento

della Fondazione, secondo le direttive del Consiglio di Indirizzo;

h) delibera sulla destinazione delle somme e dei beni non apportati al patrimonio della Fondazione;

i) individua i dipartimenti operativi della Fondazione e procede alla nomina dei Responsabili;

j) determina il numero di componenti del Comitato Scientifico e li nomina;

k) delibera su eventuali accordi di collaborazione fra la Fondazione e altri enti o privati, fissandone le condizioni;

l) delibera su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti e/o associazioni di qualsivoglia tipologia, che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione;

m) delibera, all'occorrenza, la costituzione di Commissioni Consultive;

n) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

11.5. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, conferire speciali incarichi ai singoli Consiglieri, anche con facoltà di sub delega, fissandone le attribuzioni e i limiti.

Art. 12 Convocazione e deliberazioni del Consiglio

12.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità per dar luogo alle delibe-

razioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno quattro volte all'anno, tra le quali le convocazioni per la predisposizione e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Il Consiglio di Amministrazione deve, altresì, essere convocato ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica. Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede o altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito territoriale del Friuli Venezia Giulia.

12.2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con e-mail con richiesta di conferma di lettura, spedita con almeno sei giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, telefax o e-mail con richiesta di conferma di lettura, inviato con almeno due giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della adunanza, il luogo, il giorno e l'ora.

12.3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sotto la presidenza del Presidente, o del Vice Presidente, e designa un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

12.4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi

di buona fede e di parità di trattamento.

12.5. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito libro.

Art. 13 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

13.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se non nominato dal Consiglio di Indirizzo, è designato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti e lo presiede.

13.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega in via generale o per singoli atti.

13.3 Il Presidente, inoltre:

a) redige annualmente, anche sulla scorta della relazione relativa all'esercizio precedente predisposta dal Presidente del Consiglio di Indirizzo, una relazione sull'attività futura della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

b) cura, coordinandosi con il Presidente del Consiglio di Indirizzo, le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare

rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

c) in casi di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione;

d) esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto.

Art. 14 Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

14.1. Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione se non nominato dal Consiglio di Indirizzo è designato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi e in giudizio dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 15 Il Collegio dei Revisori dei Conti

15.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Indirizzo tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Al Consiglio di Indirizzo spetta anche la designazione del Presidente.

15.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione ed esercita il controllo contabile.

15.3. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre

esercizi, ed i suoi componenti possono essere confermati.

15.4 I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

15.5. La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima.

Art. 16 Il Comitato Scientifico

16.1 Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire un Comitato Scientifico determinandone il numero dei componenti e le funzioni.

16.2 Il Comitato Scientifico resterà in carica per tre anni, salvo revoca, anche non motivata del Consiglio di Amministrazione.

16.3 Il Comitato Scientifico avrà il compito di sviluppare progetti di studio, potrà inoltre svolgere attività consultiva al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente su specifici temi.

16.4 Il Presidente della Fondazione ed i componenti del Consiglio di Amministrazione possono partecipare ai lavori del Comitato Scientifico.

Art. 17 Il Direttore generale

17.1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un Direttore Generale determinandone le competenze e le relative deleghe operative.

17.2. Il Direttore, se nominato, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 Commissioni Consultive

18.1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga utile, può costituire ed avvalersi, determinandone composizione, compiti e durata, di Commissioni Consultive che svolgano funzioni istruttorie, preparatorie, di coordinamento e supporto tecnico, organizzativo o operativo a determinate attività del Consiglio stesso.

Art. 19 Emolumenti

19.1. Non sono previsti emolumenti nè per i componenti gli organi di indirizzo nè per quelli di amministrazione, salvo il rimborso delle spese vive sostenute. Per i componenti l'Organo di Controllo potrà essere previsto un compenso non superiore ai minimi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

Art. 20 Esercizio - Scritture Contabili - Bilancio

20.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1°1 (primo gennaio) e si chiude al 31.12 (trentuno dicembre) di ogni anno.

20.2. La Fondazione è tenuta ad adottare e redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione ed in particolare alla tenuta dei libri giornale ed inventari in conformità di quanto disposto

dagli articoli 2216 e 2217 del Codice Civile, salve eventuali modifiche o diverse norme di legge.

20.3. Il bilancio di esercizio della Fondazione dovrà essere redatto entro 120 (centoventi) giorni, ovvero entro 180 (centottanta) giorni quanto lo richiedano particolari esigenze, dalla chiusura dell'esercizio annuale e rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

Art. 21 Norma finale e devoluzione del patrimonio

21.1. La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione o trasformata, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo all'unanimità dei suoi componenti.

21.2. Per l'esecuzione della liquidazione il Consiglio di Indirizzo nomina uno o più liquidatori. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione saranno devoluti con deliberazione del Consiglio di Indirizzo a sostegno delle iniziative politiche e delle attività intraprese dalla sinistra riformista italiana e dai partiti politici, enti e associazioni che la compongono.

Art. 22 Rinvio

22.1 Sono salve le norme in materia di vigilanza e controllo previste da leggi nazionali o della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

22.2. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

